

STATUTO DELLA SOCIETA

"A.L.A. società per azioni"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1

Denominazione

1. È costituita la società per azioni denominata: "A.L.A. società per azioni" o, in forma abbreviata, "A.L.A. S.P.A."

ARTICOLO 2

Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- a) la prestazione di servizi di logistica, anche integrata, e di supporto alla catena distributiva delle imprese manifatturiere con particolare riguardo all'industria aeronautica, automobilistica, navale e meccanica in genere. Fra i servizi di supporto sono compresi anche il controllo di qualità dei materiali, componenti e prodotti rispetto ai requisiti standard determinati dalle industrie committenti; la prestazione di servizi connessi direttamente e/o indirettamente all'assiemaggio, assemblaggio e posa in opera dei suddetti materiali; l'installazione e manutenzione di macchinari e attrezzature per l'industria in genere;
- b) la fornitura di materiali, parti di ricambio, accessori e componenti per l'industria aeronautica, automobilistica, navale e meccanica in genere, nonché di macchinari ed attrezzature per l'industria in genere;
- c) la rappresentanza con o senza deposito, il commercio al dettaglio e all'ingrosso, l'esportazione ed importazione dei seguenti prodotti, nazionali o esteri e precisamente:
 - materie prime, semilavorati, prodotti finiti, accessori, impianti e macchinari ed ogni quanto altro venga utilizzato nell'industria meccanica, siderurgica, cantieristica, aereonautica, energetica nonché nel settore turistico alberghiero; attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti su indicati, quali a titolo esemplificativo, l'assiemaggio, l'assemblaggio, l'imballaggio, la blisteratura ecc.;
 - fornitura di servizi reali alle imprese connessi ai prodotti commercializzati quali ad esempio: il controllo della qualità, la formazione del personale, sia in fase produttiva, che relativamente alle tecniche di gestione e vendita ecc. nonché servizi di logistica aziendale esterna e dei flussi di ritorno e servizi di facchinaggio e di movimentazione merci;
- d) la fabbricazione, detenzione, vendita e trasformazione di oggetti destinati all'equipaggiamento delle FF.AA. nazionali e straniere.

Per meglio conseguire l'oggetto sociale la società potrà altresì esercitare attività finalizzate a sviluppare e favorire l'aggregazione delle attività aziendali delle imprese associate nel settore aerospaziale, anche mediante la progettazione e la pianificazione di operazioni societarie e delle attività ad essa propedeutiche, nonché al coordinamento delle attività delle imprese associate al fine di potenziarne la capacità produttiva e l'efficienza.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società può assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere, non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto proprio a scopo di stabile investimento. In particolare, la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint venture", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa, gruppi europei di interesse economico non esclusa l'assunzione di partecipazioni in altri enti, anche societari, aventi scopi affini, complementari o strategicamente utili.

La società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale, ipotecaria e

finanziaria (quest'ultima purché non rivolta al pubblico ex articolo 106 t.u. legge bancaria e restando espressamente esclusa ogni attività finanziaria e di "factoring") ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà prestare garanzie reali, fidejussioni ed avalli sia per obbligazioni proprie che a garanzia di obbligazioni di terzi. Nei limiti di legge potrà assumere partecipazioni anche azionarie e/o interessenze in altre società od enti e potrà assumere e conferire appalti e partecipare a consorzi o raggruppamenti di imprese.

La società potrà godere di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie, contributive e di qualsivoglia altra natura, compresa la possibilità di accedere a tutte le forme di finanziamenti Regionali, Nazionali e Comunitarie previste dalla legislazione emanata ed emananda.

ARTICOLO 3

Durata della società

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

Sede sociale e domicilio dei soci

1. La società ha sede in Napoli; l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'organo amministrativo.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI, FINANZIAMENTI DEI SOCI E RECESSO

ARTICOLO 5

Capitale sociale e categorie di azioni

1. Il capitale sociale è di Euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00).

2. Il capitale sociale è diviso in numero 9.030.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

3. Le azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF").

4. L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

5. Ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti.

6. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni. Tali categorie speciali di azioni possono anche essere assegnate individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

ARTICOLO 6

Azioni e identificazione degli azionisti

1. Le azioni sono liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto a un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

2. La Società può richiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli

stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

3. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono ripartiti in misura paritaria tra la Società e gli azionisti richiedenti, fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

ARTICOLO 7

Strumenti finanziari diversi dalle azioni

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.

2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.

ARTICOLO 8

Formazione del capitale sociale

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

ARTICOLO 9

Finanziamenti dei soci alla società

1. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi

2. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 10

Maggiorazione del diritto di voto

1. La presente previsione trova applicazione a decorrere dal momento in cui le azioni della Società saranno negoziate su un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 119 TUF ("Quotazione"), e subordinatamente a tale presupposto.

2. Ai sensi dell'articolo 127-quinquies TUF, ciascuna Azione, verificatosi il presupposto di cui al precedente paragrafo 1, dà diritto a due voti qualora e sino a quando siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- (i) il medesimo soggetto abbia avuto, relativamente ad una medesima azione, la titolarità di un diritto reale che legittima il diritto di voto in assemblea, quale la piena proprietà con diritto di voto, la nuda proprietà con diritto di voto o il diritto di usufrutto con diritto di voto ("Diritto Reale Legittimante") per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi ("Periodo Continuativo");
- (ii) la ricorrenza della condizione sub (i) sia attestata dall'iscrizione per l'intero Periodo Continuativo nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente articolo 10 ("Elenco Speciale"), nonché dalle comunicazioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 44, del Provvedimento unico sul post-trading della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018.

3. In via transitoria e anche in deroga a quanto precede, deve essere computata nel Periodo Continuativo anche la titolarità di un Diritto Reale Legittimante verificatasi, senza soluzione di continuità, precedentemente alla Quotazione e successivamente all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Quotazione AIM"), purché la ricorrenza di tale condizione sia attestata dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, che la Società a tal fine istituisce ai sensi del presente articolo 10 sin dalla Quotazione AIM, applicandosi a tal riguardo, mutatis mutandis, la disciplina normativa e regolamentare prevista per le società con azioni negoziate in mercati

regolamentati.

4. L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente statuto per la maggiorazione del diritto di voto; oppure (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, successiva alla data in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

5. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente statuto dovrà presentare apposita istanza, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- all'istanza deve essere allegata la comunicazione prevista dall'articolo 44, comma 2, del Provvedimento unico sul post-trading della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato, la titolarità del Diritto Reale Legittimante;
- nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante finale e della relativa catena di controllo;
- ai fini del conseguimento della maggiorazione del voto il soggetto legittimato dovrà altresì presentare la comunicazione prevista dall'articolo 44, comma 3, del Provvedimento unico sul post-trading della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato;
- la maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni cui avrebbe diritto il titolare del Diritto Reale Legittimante;
- ogni soggetto legittimato ai sensi del presente statuto può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta ai sensi di quanto sopra previsto, indicare ulteriori azioni per le quali richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

La Società può adottare un regolamento che disciplini le modalità attuative dell'Elenco Speciale.

6. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, entro la fine del mese in cui si verifica e, in ogni caso, entro la c.d. record date di cui sopra, ogni circostanza o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante.

7. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia avuto evidenza dell'avvenuto verificarsi di circostanze o vicende che comportino il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante.

8. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 9, la maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF ("Società Rilevante").

9. La maggiorazione del diritto di voto:

- (a) si conserva in caso di successione a causa di morte;
- (b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- (c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti;

- (d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- (e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo Continuativo e senza necessità di apposita ulteriore istanza per il conseguimento del voto maggiorato; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) dal momento del compimento del Periodo Continuativo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale senza necessità di apposita ulteriore istanza per il conseguimento del voto maggiorato.

10. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo in ogni caso restando che la maggiorazione di voto può nuovamente essere acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo Continuativo di possesso secondo quanto sopra previsto.

11. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

12. Ai fini del presente articolo 10 si applica la nozione di controllo prevista dall'articolo 93 del TUF.

ARTICOLO 11

Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

- (a) la proroga del termine;
- (b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. Qualora le azioni siano negoziate su AIM Italia, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione europea.

4. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile.

5. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle Azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE, OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

ARTICOLO 12

Partecipazioni significative

1. A partire dal momento in cui, e sino a quando, le azioni emesse dalla Società saranno negoziate sull'AIM Italia e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si

rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.

2. Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie previste dalla normativa e dai regolamenti pro tempore applicabili;
- (iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

3. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del codice civile.

6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ARTICOLO 13

Offerta pubblica di acquisto

1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito la "**disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.

2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) salva la disposizione di cui al comma 3-quater e 3-bis del TUF ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ARTICOLO 14

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo

di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

2. In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il **"Regolamento Emittenti Consob"**), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

3. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ARTICOLO 15

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

1. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 16

Competenze dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.

2. In ogni caso sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

(a) l'approvazione del bilancio;

(b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

(c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

(d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

3. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o di imprese o di altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni o di imprese o di altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana decida diversamente e (iii) richiesta di revoca delle azioni dalle

negoiazioni, fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 15.

ARTICOLO 17

Luogo di convocazione

1. L'assemblea è convocata in Italia, nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, anche all'estero.

ARTICOLO 18

Convocazione

1. L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

2. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo diversa disposizione di legge anche pro tempore applicabile.

4. Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sul sito Internet della Società nonché nella Gazzetta Ufficiale oppure, anche per estratto, su almeno uno dei quotidiani Il Sole 24 Ore e Milano Finanza almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita; si applica l'articolo 2369 del codice civile.

6. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

ARTICOLO 19

Intervento in assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa pro tempore applicabile.

2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date), ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/teleconferenza collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

- dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
 - (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - (e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
4. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

ARTICOLO 20

Rappresentanza

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

ARTICOLO 21

Presidenza

1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al vicepresidente o al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 22

Quorum assembleari

1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria possono essere convocate in prima, seconda e ulteriori convocazioni.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

ARTICOLO 23

Assemblee speciali

1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 24

Amministrazione della società

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile, a scelta dell'assemblea, al consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Almeno un membro del consiglio di amministrazione dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti per essere qualificato amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF e, a partire dal momento in cui, e sino a quando, le Azioni emesse dalla Società saranno negoziate sull'AIM Italia, dovrà essere scelto tra candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa pro tempore applicabile.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

3. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

4. Gli amministratori sono rieleggibili.

5. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita dall'assemblea a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità stabiliti all'atto della loro nomina.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

7. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

8. L'assemblea dei soci può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e può pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo; ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

9. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. L'assemblea potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, il tutto anche sotto forma di una percentuale di partecipazione agli utili.

ARTICOLO 25

Nomina degli amministratori

1. Il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante una numerazione progressiva.

2. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari

almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

3. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

4. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati non superiore al numero di amministratori da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ciascuna lista presentata deve indicare almeno un candidato, candidato che deve essere abbinato al numero progressivo 1, munito dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 24.1 dello statuto e che sia stato individuato tra candidati selezionati sulla base dei criteri di volta in volta vigenti a partire dal momento in cui, e sino a quando, le Azioni emesse dalla Società saranno negoziate sull'AIM Italia sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, con modalità e termini che potranno essere specificati nell'avviso di convocazione o sul sito internet. 5. Tutti i candidati devono possedere altresì requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147–quinquies del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa pro tempore applicabile.

5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

6. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui sopra, dovranno essere altresì depositati, fermo restando che le eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) il curriculum vitae dei candidati, (iii) la dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; (iv) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (v) evidenza che i candidati muniti dei requisiti di indipendenza sono stati selezionati sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia con modalità che potranno essere specificate nell'avviso di convocazione o sul sito internet dell'Emittente..

7. Le liste depositate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

8. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

9. Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.

10. Alla elezione degli amministratori si procederà come segue, non tenendo però conto, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità da eleggere meno uno;

(b) dalla lista presentata da uno o più azionisti che è risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neanche indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante consigliere. In caso di parità di voti fra più liste, si procederà al ballottaggio con votazione da parte dell'intera assemblea e risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

11. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso del requisito di indipendenza ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di

voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori in possesso del requisito di indipendenza nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. 12. Nel caso in cui sia presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.

13. Per la nomina di amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla disciplina vigente e allo statuto.

14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica) o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o in assenza di candidati disponibili in tale lista per individuazione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sopra stabilito. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

17. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

18. In ogni caso la procedura del voto di lista di cui al presente articolo si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 26

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, anche all'estero, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- (a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
 - (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - (d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - (e) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione di patrimoni destinati, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. Se l'organo amministrativo è costituito da un numero di componenti superiore a due, in caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
9. Il verbale deve indicare:
- (a) la data dell'adunanza;
 - (b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
 - (c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
 - (d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.
10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 27

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni: (i) concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile, nonché, (ii) in relazione all'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione riguardi azioni proprie della Società ovvero azioni già in circolazione e (iii) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

ARTICOLO 28

Comitato esecutivo e amministratori delegati

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4 del codice civile.
2. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
3. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
4. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ARTICOLO 29

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:
 - (a) al presidente del consiglio di amministrazione;
 - (b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.
2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 30

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.
2. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
3. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.
4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di cui sopra, dovranno essere altresì depositati, fermo restando che le eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: (i) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; (ii) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e (iii) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile.
5. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

6. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

7. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

8. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

9. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

10. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) dell'articolo 29.7 che precede.

11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

12. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

13. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

14. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

15. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.

16. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

17. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

18. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

(a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale

alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- (d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 31

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa pro tempore applicabile.
2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni di legge pro tempore applicabili.
3. L'assemblea, conferisce l'incarico al revisore legale su proposta motivata del collegio sindacale e ne determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

ARTICOLO 32

Operazioni con Parti Correlate

1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente.
2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti", "presidio equivalente", "soci non correlati" etc. si fa espressamente riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.
3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, sottoposte all'assemblea in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tali amministratori, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione e i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
4. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO VI

OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 33

Obbligazioni

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, codice civile è deliberata dall'organo amministrativo.
2. La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "*cum warrant*" nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del codice civile.

TITOLO VII
PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

ARTICOLO 34

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile.

TITOLO VIII
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 35

Esercizi sociali e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - (a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - (b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO IX
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.
3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione.

TITOLO X
FORO COMPETENTE

ARTICOLO 37

Foro competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto

diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

TITOLO XI
NORME FINALI
ARTICOLO 38

Legge applicabile

1. Al presente statuto si applica la legge materiale italiana.

ARTICOLO 39

Rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle altre disposizioni pro tempore applicabili.

2. Qualora le azioni della Società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché dai relativi regolamenti di attuazione) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.